# COMUNE DI SUSEGANA
## Provincia di Treviso

**ORDINANZA N. 85**

**Oggetto :** MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO FINO AL 30/04/2027.

**Polizia Locale**
**Servizio VIGILANZA**

**SINDACO**

**Premesso che:**

- l'inquinamento atmosferico determinato dalle polveri sottili, definite anche $PM_{10}$, rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi comprovati sulla salute delle persone, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui le condizioni di ristagno fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta superano il valore limite;
- studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, cardiovascolare, ecc.;
- il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente. In particolare, prevede un valore limite giornaliero di polveri sottili $PM_{10}$ pari a 50 $\mu g/m^3$ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prescrive inoltre l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del $PM_{10}$ in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- la Repubblica Italiana è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle $PM_{10}$, superamento che è tuttora in corso;
- i monitoraggi della qualità dell'aria condotti da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenziano come le polveri $PM_{10}$ permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;

**Considerato che:**

- con a Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 (in vigore dal 01 gennaio 2021), è stata determinata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria e il Comune di Conegliano risulta inserito nella zona "IT0524 Pedemontana" e ha una popolazione superiore ai 30000 abitanti;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 è stato approvato un piano di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea che ha condannato l'Italia per i superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite di $PM_{10}$ e del biossido di azoto;

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 786 del 12/07/2024 ha esteso la validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della DGR n. 238 del 02/03/2021 e integrate dalla DGR n. 1089 del 19/08/2021;
- con la Deliberazione di Giunta Regionale 278/2023 sono state definite le linee di indirizzo relative alle misure straordinarie di contenimento degli inquinanti atmosferici secondo quanto previsto nell'Allegato B della Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 e integrate dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 19/08/2021;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 1045 del 23/09/2023 la Regione del Veneto ha aderito al progetto "MOVE-IN" (monitoraggio veicoli inquinanti) approvato dalla Regione Lombardia, finalizzato ad introdurre una modalità innovativa per il controllo delle emissioni degli autoveicoli inquinanti attraverso il monitoraggio delle percorrenze, e per il monitoraggio e sull'uso effettivo del veicolo e sullo stile di guida adottato;
- con deliberazione della Giunta Regionale n.1279 del 25/10/2023 è stato approvato l'Accreditamento dei Telematic Service Povider in attuazione del progetto "MoVe-In" di cui alla Deliberazione della Giunga Regionale n.1045 del 23/08/2022;
- con successivo Decreto n.230 del 20/11/2023 la Giunta Regionale del Veneto – il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ha approvato i documenti tecnici correlati all'attuazione del progetto "MoVe-In" in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n.1279 del 25/03/2023;
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 377 del 15 aprile 2025 che ha aggiornato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA); esso, tra l'altro, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili ($PM_{10}$), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto $NO_2$;
- con DGR n. 1005 del 02/09/2025 la Regione Veneto ha preso atto della proroga del divieto di circolazione per i veicoli diesel Euro 5 in condizioni di nessuna allerta inserita nel "decreto-legge Infrastrutture" (DL 121/2023), come modificato dal DL n. 73 del 21/05/2025, convertito in L. n. 105 del 18/07/2025 che sposta la data di inizio della restrizione dal 1° ottobre 2025 al 1° ottobre 2026, innalzando anche a 100000 abitanti la soglia di popolazione dei Comuni nei quali applicare la limitazione;

**Ricordato che** la L. n. 105/2025 ha altresì stabilito che, decorso il termine del 1° ottobre 2026, le Regioni possono prescindere dall'inserimento di tale limitazione strutturale sui mezzi Euro 5 diesel nei piani di qualità dell'aria mediante l'adozione negli stessi di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea;

**Preso atto** di quanto disposto dalla L.R. Veneto n. 22/2026 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1024 del 18/09/2026 "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 377 del 15 aprile 2025. Approvazione delle misure compensative e temporanee in applicazione dell'art. 1, comma 2 del D.L. 12 settembre 2023 n. 121 – Misure Urgenti di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale – convertito con modificazioni dalla Legge 6 novembre 2023, n. 155. Art. 1";

**Considerato che:**
- nel periodo natalizio, in conseguenza della chiusura delle scuole, il numero di corse del servizio di trasporto pubblico viene ridotto ed alcune tratte vengono eliminate;
- in conseguenza del periodo festivo aumentano gli spostamenti a medio e lungo raggio dovuti alle partenze/rientri per i luoghi di vacanza e di residenza;
- per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso, è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi;

**Richiamate:**
- la delibera di Giunta della Regione Veneto n. 836 del 06/06/2017 (parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 1355 del 16 settembre 2020), con la quale è stato approvato il "*Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento*

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

*della qualità dell'aria nel Bacino Padano*" che interessa le Regioni del Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte, attraverso il quale sono stati individuati degli interventi comuni da porre in essere nei settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti, ai fini del miglioramento della qualità dell'aria e del contrasto all'inquinamento atmosferico;

- la delibera di Giunta della Regione Veneto n. 238 del 02/03/2021 avente ad oggetto "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della corte di giustizia Europea";
- la delibera di Giunta della Regione Veneto n. 1089 del 09/08/2021 riguardante chiarimenti operativi inerenti all'applicazione delle misure straordinarie approvate con DGR n. 238/2021 limitatamente agli interventi relativi alla limitazione alla circolazione dei mezzi inquinanti;
- la delibera di Giunta della Regione Veneto n. 786 del 12/07/2024 avente ad oggetto "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della corte di giustizia Europea. Estensione della validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della DGR n. 238/2021", con la quale la validità delle misure di divieto e limitazione previste dalla DGR n. 238/2021 è stata estesa fino all'approvazione dell'aggiornamento del PRTRA, adottato con DGR n. 377 del 17.04.2025;

**Stabilito che:**

- le indicazioni regionali per l'applicazione delle misure temporanee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto, modulato su tre gradi di allerta per il $PM_{10}$:

  a) nessuna allerta – verde: nessun superamento misurato e/o previsto, nella stazione di riferimento di Conegliano, del valore limite giornaliero della concentrazione di $PM_{10}$;
  b) livello di allerta 1 – arancio: attivato quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento ARPAV di Conegliano, del valore limite giornaliero di $PM_{10}$ di 50 $\mu g/m^3$ sulla base della verifica effettuata il lunedì, il mercoledì e il venerdì;
  c) livello di allerta 2 – rosso: attivato quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento ARPAV di Conegliano, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì, il mercoledì e il venerdì;

- l'ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio e rosso, invierà al Comune di Conegliano una specifica comunicazione informativa, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì non festivi, che verrà diramata immediatamente dal Comune tramite un comunicato stampa e pubblicata nel sito istituzionale;

- le misure temporanee da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì, il giovedì e il sabato) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo e comunque fino a quando vengono misurati e previsti 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero del $PM_{10}$;

**Considerato che** la Giunta Comunale con la suindicata deliberazione n. 87/2018 ha approvato il "*Recepimento del "nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" e linee d'indirizzo per l'adozione delle misure temporanee*";

**Precisato che** nella deliberazione suindicata sono previste anche limitazioni del traffico veicolare;

**Preso atto** che con DGR n. 1024 del 18/09/2026 sono state indicate misure compensative e di accompagnamento in luogo del blocco della circolazione per i veicoli euro 5 e che in data 17 settembre 2026 si è tenuta una seduta del Tavolo Tecnico Zonale, organizzata e presieduta dalla Provincia di Treviso, ove sono stati illustrati i provvedimenti da adottare;

**Ritenuto** che con i provvedimenti di limitazione del traffico si mira a ridurre parte delle emissioni di sostanze inquinanti in tutte le sue forme;

**Visti:**

- la D.G.C. n. 87 del 08/03/2018;
- il D.Lgs. n. 155/2010 "*Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*";

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "*Norme in materia ambientale*";
- l'art. 33 della Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "*Norme per la tutela dell'ambiente*" e ss.mm.ii.;
- gli artt.7 *bis*, 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";*
- gli artt. 5, 6 e 7 del *"Nuovo Codice della Strada", secondo cui il Sindaco, nel centro abitato può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;*

**ORDINA**
**le seguenti limitazioni al traffico:**

IN CASO DI NESSUNA ALLERTA - LIVELLO VERDE

**dal 1° ottobre 2026 al 19 dicembre 2025**
**e dal 7 gennaio 2027 al 30 aprile 2027**

**1. divieto di circolazione nel territorio comunale, ad eccezione delle seguenti vie/strade:divieto di circolazione nel territorio comunale, ad eccezione delle seguenti vie/strade ricadenti nel territorio comunale:**

a) strada statale SS.13 "Pontebbana";
b) strade provinciali S.P.38 "Francesco Fabbri";
c) strada provinciale SP 34 "Sinistra Piave";

**dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle 19:30;**
per le seguenti categorie di veicoli:

a. autoveicoli M e N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada) alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 0 e **Euro 1** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
b. b) autoveicoli M e N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada) alimentati a diesel e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed **Euro 4** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
c. autoveicoli M e N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada) alimentati a GPL/metano-benzina/diesel omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 0 e **Euro 1** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
d. veicoli L (ciclomotori e motoveicoli a due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura **Euro 0** non adibiti a servizi e trasporti pubblici.

IN CASO DI ATTIVAZIONE DEL LIVELLO DI ALLERTA 1 – ARANCIO

**dal 1° ottobre 2026 al 19 dicembre 2025**
**e dal 7 gennaio 2027 al 30 aprile 2027**

attivato quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento ARPAV di Conegliano, del valore limite giornaliero di PM10 sulla base della verifica effettuata il lunedì, il mercoledì e il venerdì a partire dal giorno successivo al controllo ARPAV (martedì, giovedì e sabato) fino al rientro dei valori al di sotto del limite di legge e con previsioni meteo favorevoli alla dispersione degli inquinanti:

**2. divieto di circolazione nel territorio comunale, ad eccezione delle seguenti vie/strade:**

a) strada statale SS.13 "Pontebbana";
b) strade provinciali S.P.38 "Francesco Fabbri";
c) strada provinciale SP 34 "Sinistra Piave";

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**dal lunedì alla domenica, dalle ore 08:30 alle 19:30;**
per le seguenti categorie di veicoli:

a. autoveicoli M e N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada), alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 0, Euro 1 ed **Euro 2** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
b. autoveicoli M (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada), alimentati a diesel e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 e **Euro 5** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
c. autoveicoli N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada), alimentati a diesel e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 e **Euro 4** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
d. autoveicoli M e N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada) alimentati a GPL/metano-benzina/diesel omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 0, Euro 1 e **Euro 2** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
e. veicoli L (ciclomotori e motoveicoli a due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 0 ed **Euro 1** non adibiti a servizi e trasporti pubblici.

IN CASO DI ATTIVAZIONE DEL LIVELLO DI ALLERTA 2 – ROSSO

**dal 1° ottobre 2026 al 19 dicembre 2025**
**e dal 7 gennaio 2027 al 30 aprile 2027**

attivato quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento ARPAV di Conegliano, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì, il mercoledì e il venerdì a partire dal giorno successivo al controllo ARPAV (martedì, giovedì e sabato) fino al rientro dei valori al di sotto del limite di legge e con previsioni meteo favorevoli alla dispersione degli inquinanti:

**3. divieto di circolazione nel territorio comunale, ad eccezione delle seguenti vie/strade:**

a) strada statale SS.13 “Pontebbana”;
b) strade provinciali S.P.38 “Francesco Fabbri”;
c) strada provinciale SP 34 “Sinistra Piave”

**dal lunedì alla domenica, dalle ore 08:30 alle 19:30;**
per le seguenti categorie di veicoli:

a. autoveicoli M e N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada), alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 0, Euro 1 ed **Euro 2** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
b. autoveicoli M e N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada), alimentati a diesel e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 e **Euro 5** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
c. autoveicoli M e N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada) alimentati a GPL/metano-benzina/diesel omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 0, Euro 1 e **Euro 2** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
d. veicoli L (ciclomotori e motoveicoli a due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 0 ed **Euro 1** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
e. in situazione di prolungata allerta rossa (due bollettini successivi) è sospesa, fino al rientro del livello di allerta verde, la circolazione e l’uso dei mezzi di cui agli artt. 57-58 del Codice della Strada.

VIETA INOLTRE

i conducenti delle seguenti categorie di veicoli a non sostare con motore acceso:

– autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- autoveicoli in coda “lunga” ai semafori;
- autobus nella fase di sosta ai capolinea;
- veicoli della categoria “N e L” durante le fasi di carico/scarico delle merci.

## SANZIONI

1) chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 7, commi 1 lett. b) e 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada;
2) per le altre violazioni della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca illecito punito da altre norme speciali o reato, la sanzione amministrativa è quella prevista dall'articolo 7bis del D.Lgs. 267/2000, da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

## ECCEZIONI

Sono esclusi dal fermo della circolazione:
- veicoli elettrici, veicoli ibridi e multimodali, microveicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli a doppia alimentazione, diesel/gas e benzina/gas (naturale o gpl), per dotazione di fabbrica o successiva installazione;
- veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell’art. 60, comma 4, del D.Lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall’art. 215 del DPR 495/1992, in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della FIVA;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del D.Lgs. 285/1992;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale come veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, della Guardia di Finanza, dei VV.FF., della CRI, dei corpi e servizi della Polizia Locale e Provinciale, della Protezione Civile e dei Carabinieri; veicoli di pronto soccorso sanitario; scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL); veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap e esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore stesso; autovetture a targa speciale CD e CC o con targa estera purchè i conducenti siano residenti e domiciliati all’estero; carri funebri.

## DEROGHE

Sono altresì esclusi dal fermo della circolazione:
- veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell’infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz’ora prima e dopo l’orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza;
- veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti, arbitri e commissari di gara, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e viceversa e limitatamente ad un’ora prima e dopo l’inizio e fine dell’attività sportiva, muniti di chiara identificazione della società;
- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi e di emergenza;
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli degli operatori dei mercati all’ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell’attività lavorativa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Min. dei Trasporti 332/1998;
- veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
- veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi e di emergenza, nella fase di intervento;
- veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei propri ordini, di operatori sanitari e assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- veicoli in uso ad associazioni, imprese e privati che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- veicoli utilizzati da lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione di mezzi di trasporto pubblici, certificati dal datore di lavoro;
- veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti;
- veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, condotti dal proprietario, che abbia compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);
- veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di conducenti muniti di copia attestazione ISEE, in corso di validità, pari o inferiore a 9.360,00 €, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);
- veicoli delle autoscuole o di soggetti in possesso della relativa autorizzazione ministeriale utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 285/1992;
- veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- veicoli degli ospiti degli alberghi, strutture ricettive e simili, case d'accoglienza, limitatamente al percorso necessario all'andata ed al ritorno dalle predette strutture muniti di copia della prenotazione od altro idoneo titolo autorizzativo;
- veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria, comprovata da documentazione dell'ufficio del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del M.I.T. o dei Centri di Revisione autorizzati, limitatamente al percorso strettamente necessario, con titolo autorizzatorio;
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
- veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito.

**Al fine di comprovare uno dei requisiti previsti per la circolazione in deroga, se non documentabile, il conducente deve esibire agli agenti di polizia stradale un'autocertificazione contenente gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e destinazione, nonché motivazione del transito.**

## DISPONE INOLTRE CHE

1. che per particolari esigenze non programmabili, potranno essere rilasciate dal Comando Polizia Locale ulteriori autorizzazioni in deroga da valutare caso per caso;
2. che il presente provvedimento possa essere sospeso in occasione del verificarsi di eventi meteorologici straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale;
3. il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio telematico e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
4. la revoca temporanea, per il medesimo periodo, delle eventuali ordinanze in contrasto con il presente provvedimento;
5. il presente provvedimento venga trasmesso a:
   - Regione Veneto;

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- Provincia di Treviso – Settore Ecologia e Ambiente;
- Prefettura di Treviso;
- Questura di Treviso;
- Comando Provinciale di Treviso dei Vigili del Fuoco;
- Commissariato di P.S. di Conegliano;
- Compagnia Carabinieri di Conegliano;
- Compagnia Guardia di Finanza di Conegliano;
- Comando di Polizia Locale;
- Ufficio Stampa;
- Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- ARPAV di Treviso;
- Azienda ULSS n. 2.

**INFORMA E AVVERTE**

**Avverso al presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio telematico del Comune, oppure proporre ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione di cui sopra.**

Il personale preposto al servizio di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. L.gs. 30 Aprile 1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada", è incaricato di far osservare il presente provvedimento.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Comando del Corpo Unico di Polizia Locale del Coneglianese Dott. Claudio Mallamace.
Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.

Susegana, li 01/10/2026

**SINDACO**
Gianni Montesel / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.